

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO**

CIG N. 76961106E1

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica.

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto di espletamento da parte del Broker consistono in servizio di Brokeraggio assicurativo, comprensivo del servizio di consulenza quale prestazione intrinsecamente connessa. Le prestazioni specialistiche richieste all'aggiudicatario e che lo stesso dovrà impegnarsi ad espletare vengono di seguito indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

1. preventiva e propedeutica identificazione, analisi e valutazione dei rischi in capo alle iscritte/i alla Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica; all'Ente stesso (Ente centrale ed Ordini Territoriali), ai suoi componenti (cariche elettive: membri del Comitato Centrale della FNOPO; membri dei Consigli Direttivi degli Ordini Territoriali; Revisori dei Conti FNOPO ed Ordini Territoriali), nonché delle relative coperture assicurative, con report scritto alla FNOPO;
2. analisi delle polizze attualmente in essere in capo alla FNOPO, al fine di verificare la loro adeguatezza, in termini tecnici e giuridici, con individuazione di eventuali ulteriori coperture occorrenti;
3. predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze emerse dall'attività di analisi e valutazione dei rischi da sottoporre alla FNOPO;
4. consulenza propedeutica volta ad illustrare alla FNOPO, previa ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato (indagini di mercato), i contenuti specifici di polizze assicurative per responsabilità amministrativa dei singoli componenti il Comitato Centrale e dei Revisori dei Conti della Federazione; dei singoli componenti i Consigli Direttivi e dei Revisori dei Conti degli Ordini Territoriali;
5. consulenza propedeutica volta ad illustrare alla FNOPO, previa ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato (indagini di mercato), i contenuti specifici di polizze assicurative per sinistri/infortuni dei singoli componenti il Comitato Centrale e dei Revisori dei Conti della Federazione; dei singoli componenti i Consigli Direttivi e dei Revisori dei Conti degli Ordini Territoriali;
6. consulenza propedeutica volta ad illustrare alla FNOPO, previa ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato (indagini di mercato), i contenuti specifici di polizze assicurative per la Responsabilità Civile Professionale delle iscritte/i, in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare di quanto statuito in materia dalla legge 24/2017;
7. servizio di Brokeraggio assicurativo da svolgersi a favore della FNOPO allo scopo di reperire una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale in favore delle/degli Ostetriche/i, nonché ulteriori servizi assicurativi quali a titolo esemplificativo la copertura assicurativa della responsabilità amministrativa in capo ai singoli componenti dei Consigli Direttivi e dei Revisori dei Conti degli Ordini Provinciali ed Interprovinciali della Professione di Ostetrica, del Comitato Centrale e dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale; la copertura

assicurativa per sinistri/infortuni per i singoli componenti del Comitato Centrale ed i componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali ed Interprovinciali della Professione di Ostetrica;

8. elaborazione di piani di lavoro in previsione di procedure ad evidenza pubblica indette per l'aggiudicazione delle polizze di cui sopra e, per quanto attiene specificatamente la polizza per responsabilità civile professionale di tutti le ostetriche/i italiani, sia nella forma di polizza a contraenza FNOPO che nella forma di convenzione per adesione individuale;

9. predisposizione della documentazione di gara, con particolare riferimento ai capitolati d'appalto; ai disciplinari di gara ed ai contratti, per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica indette dalla FNOPO per l'aggiudicazione delle polizze di cui sopra;

10. assistenza in tutte le fasi delle procedure ad evidenza pubblica di cui ai precedenti punti;

11. gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione stipulati a seguito delle procedure di gara, garantendo il controllo sull'emissione delle polizze; appendici; variazioni e/o modifiche contrattuali, anche di legge; scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; tale collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione dovrà essere prestata anche per i contratti già in corso alla data di inizio dell'incarico conferito al Broker a seguito dell'aggiudicazione del presente appalto;

12. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto e relativa consulenza ed assistenza nella stipula di nuovi contratti e/o nella rinegoziazione di quelli esistenti;

13. assistenza nella gestione dei sinistri (attivi e passivi) e quindi nelle varie fasi di trattazione degli stessi, in stretta relazione con gli Assicuratori ed i soggetti da questi incaricati (liquidatori; periti; loss adjusters; etc.), con puntuali e tempestive informative scritte alla FNOPO e con modalità appropriate rispetto ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta alla tempistica; in particolare verrà richiesta specifica analisi, con connessa assistenza, delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie circa la risarcibilità del danno e la verifica della corretta applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti;

14. assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica dovesse trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura di gara ed esulino da polizze contratte con l'intermediazione del Broker;

15. pareri, assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa e/o attinente;

16. costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione inerenti gli obblighi assicurativi del settore professionale sanitario, con specifico riguardo alla professione di ostetrica/o;

17. elaborazione di un rapporto annuale, da consegnare improrogabilmente entro il giorno 31 del mese di ottobre, che sintetizzi i principali elementi del Programma Assicurativo, che riassume gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, con segnalazione preventiva dei premi dovuti;

18. con specifico riguardo ai sinistri, redazione di rapporti periodici (con cadenza trimestrale) che riportino gli andamenti statistici basandosi sui dati forniti dagli Assicuratori e contenenti sia l'indicazione di dati numerici (numero di sinistri; sinistri liquidati; sinistri in franchigia; sinistri riservati e dichiarati senza seguito; ecc.), che di dati descrittivi (es.: stato dei sinistri pendenti);

19. formazione ed aggiornamento del personale della FNOPO direttamente impegnato nella gestione del contratto assicurativo circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri.

Il Broker inoltre dovrà:

a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, atti a garantire elevati livelli di servizio;

- b) osservare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale, nonché tutte le attività migliorative offerte in sede di gara;
- c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla FNOPO;
- d) comunicare tempestivamente alla FNOPO per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- e) assicurare la totale riservatezza in merito a tutte le attività di cui viene a conoscenza per motivi professionali;
- f) garantire il rispetto degli scopi perseguiti dalla FNOPO con la stipulazione delle coperture assicurative ed impegnarsi a tutelare gli interessi dell'Ente nei relativi rapporti;
- g) impegnarsi a rispettare quanto proposto in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti Uffici FNOPO;
- h) rendersi disponibile agli incontri e riunioni richiesti dalla FNOPO, anche presso altre sedi, comunicati con congruo anticipo.

E' di esclusiva competenza della FNOPO la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker.

La prestazione del Broker individuato dalla predetta selezione sarà remunerata, solo ed esclusivamente, dalle provvigioni corrisposte dalla Compagnie di assicurazioni, nella misura della percentuale indicata nell'offerta economica del concorrente aggiudicatario per ciascuna tipologia di polizza.

ART. 3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA

Nella determinazione dell'importo a base d'asta si è tenuto conto delle prospettive legate alla stipula di programmi assicurativi a favore degli Iscritti, con particolare riferimento all'introduzione dell'obbligo assicurativo in tema di Responsabilità Civile Professionale.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il servizio di Brokeraggio di cui al presente capitolato non comporta per la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il corrispettivo per il servizio reso è costituito esclusivamente dalle provvigioni riconosciute al Broker, come da consuetudine di mercato, dalle Compagnie assicuratrici in relazione ai contratti gestiti.

Il servizio di Brokeraggio assicurativo, sia nel caso di polizza a contraenza FNOPO che nell'eventualità di convenzione per adesione volontaria, non comporterà per la FNOPO alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Il valore stimato dell'appalto, in osservanza delle statuizioni del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (di seguito Codice), ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi, della determinazione del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice identificativo Gara per l'intero periodo contrattuale è stato determinato in euro 600.000,00 (seicentomila/00) - oltre I.V.A., tenendo conto dei seguenti fattori: numero delle iscritte/i libere professioniste; numero delle iscritte/i che presumibilmente esercitano attività in extramoenia anche se dipendenti del SSN; numero delle iscritte/i dipendenti del SSN ai fini delle polizze per "colpa grave"; importo medio dei premi di ciascun tipo di polizza per responsabilità professionale delle ostetriche, sia per colpa grave che *all risk*, con massimale di medio valore; percentuale mediamente corrisposta ai broker per tale tipologia di polizze; possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori mesi 36; altre polizze da

stipulare per componenti CC e Revisori dei Conti della FNOPO e componenti dei Consigli Direttivi e dei Revisori dei Conti degli Ordini Territoriali.

Le provvigioni saranno calcolate, per ciascuna copertura assicurativa, in base all'aliquota indicata dal Broker aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta alla presente gara.

ART. 5 - DURATA DELL'INCARICO

Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto da parte di entrambe le parti.

Alla scadenza del contratto la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di massimo tre anni.

Dalla data di decorrenza del servizio, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare l'espletamento a regola d'arte di tutte le prestazioni indicate all'art. 2 e di quant'altro connesso.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia alla prima scadenza naturale che successivamente alla proroga; sia nel caso di risoluzione o di esercizio del diritto di recesso il Broker, su richiesta della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, si impegna ad assicurare, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, la prosecuzione dell'attività per il tempo necessario a una nuova aggiudicazione del servizio o al completamento del passaggio di competenze alla Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica. In ogni caso il Broker dovrà agevolare il passaggio di competenze al nuovo Broker aggiudicatario.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione alla Sez. B del Registro Unico Intermediari di cui al D.Lgs. 209/2005.

La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempienze del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata mediante sottoscrizione elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e le spese dell'eventuale registrazione.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La FNOPO autorizza il Broker a intrattenere rapporti direttamente con gli Assicuratori ferma restando la propria assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente (entro i limiti imposti dalla Legge), la sottoscrizione dei contratti di Assicurazione e di ogni altro documento inerente la gestione del programma assicurativo.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti della FNOPO e/o dei dipendenti e /o collaboratori della stessa, né è in grado di impegnare la Federazione a nessun titolo salvo esplicita e specifica autorizzazione.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI – CONTO DEDICATO

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia/Compagnie interessata/interessate, in nome proprio e per conto della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, nei termini e con le modalità convenuti con la Compagnia stessa.

La corresponsione dell'importo del premio al Broker verrà considerata a tutti gli effetti pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 c.c.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica e, pertanto, l'evidenza del pagamento effettuato a favore del Broker sarà ritenuta, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica.

In ogni caso il Broker si impegna a rilasciare alla Federazione e/o agli Assicurati individuali (iscritte/i; Ordini Territoriali) tutti i documenti comprovanti pagamenti di premio debitamente quietanzati.

Il Broker sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa nel caso in cui non provveda al versamento dei premi, pagati dalla Federazione e/o dagli Assicurati individuali (iscritte/i; Ordini Territoriali), agli Assicuratori entro il termine indicato in polizza.

Prima della stipula del contratto il Broker dovrà comunicare gli estremi del conto corrente separato di cui all'art. 117 del D. Lgs. 209/2005, identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136; in alternativa dovrà comunicare gli estremi di un altro conto corrente dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, osservando tutte le indicazioni e richieste che la stessa FNOPO fornirà ed in stretta applicazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché del disciplinare di gara e dell'offerta/proposta tecnico-operativa.

Egli dovrà in particolare:

- a. osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase;
- b. garantire la trasparenza nei rapporti con gli Assicuratori aggiudicatari dei contratti;
- c. mettere a disposizione della FNOPO ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori, connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori e omissioni.

ART. 10 - OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI DELLE OSTETRICHE

La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica da parte sua si obbliga a:

- a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza di un Broker;
- b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, che rimane comunque non vincolante per la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 11 - PREROGATIVE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI DELLE OSTETRICHE

Resta di esclusiva competenza della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi, dei Capitolati Speciali, dei disciplinari di gara e delle bozze contrattuali da utilizzare per le procedure di appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente e le iscritte/i e/o gli Ordini Territoriali;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato, a pena di risoluzione di diritto, il subappalto del servizio.

E' vietata, a pena di risoluzione di diritto, la cessione anche parziale del contratto.

ART.13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario è obbligato a costituire prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia fideiussoria in osservanza di quanto previsto dalla normativa di settore e nel disciplinare di gara (art.19).

La mancata costituzione della garanzia nei termini indicati dalla FNOPO a seguito dell'aggiudicazione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Detta garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Coperture assicurative

Per tutta la durata del servizio l'aggiudicatario deve essere in possesso di polizza assicurativa di cui all'art. 110 comma 3 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 11 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) 16.10.2005, n. 5 e 2.12.2014, n. 6 per la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali, nonché negligenze, infedeltà ed errori professionali dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Tale polizza dovrà avere validità in tutto il territorio dell'Unione Europea con massimale pari ad almeno euro 1.250.000,00 (un milioneduecentocinquantamila euro) di per ogni sinistro e massimale riferito al totale annuo dei sinistri pari almeno ad euro 1.850.000,00 (un milioneottocentocinquantamila euro).

La polizza, o altra equivalente, con le condizioni sopra previste, dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico e dovrà sussistere già al momento della partecipazione alla selezione.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati ai fini della gara

Il trattamento dei dati da parte della FNOPO ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta ed avverrà presso gli uffici della Federazione con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nel rispetto della normativa vigente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara e, l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione, comporterà l'esclusione dalla gara.

Gli interessati hanno i diritti riconosciuti dalla disciplina vigente in materia.

Il Titolare del trattamento è la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato.

Utilizzo dei dati nel rapporto contrattuale da parte del Broker

Il Broker è responsabile del trattamento dei dati personali della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica e delle persone afferenti, comprese le iscritte/i, dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia (D. Lgs. 101/2018).

Tali dati potranno quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'intermediazione di contratti assicurativi e dovrà essere stipulato il trattamento degli stessi in osservanza della vigente normativa in materia.

ART. 15 - PENALI

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, a mezzo pec comunicherà al Broker i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica ha facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti.

L'applicazione delle penali non escluderà il diritto della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni le cui cause fossero riconducibili alle violazioni e alle inadempienze di natura contrattuale.

La Federazione Nazionale Collegi delle Ostetriche si riserva di applicare le penali nelle seguenti circostanze:

- ritardo nella trasmissione di documenti (a titolo esemplificativo: pareri, informative annuali e/o trimestrali; bozze bando di gara; capitolato; disciplinare di gara; lettera di invito; schema di contratto; modulistica, etc.): Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nei tempi di risposta alle richieste della Stazione Appaltante: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con lettera dalla FNOPO.

La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica si riserva comunque, in caso di applicazione di cinque penali e previa contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile con semplice comunicazione.

ART. 16 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Broker dal responsabile del procedimento con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo pec, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione, utilizzando l'indirizzo di posta certificata indicata dal Broker.

Nella contestazione sarà prefissato un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, qualora non ritenga valide le giustificazioni adottate, applicherà le penali di cui all'art. 15 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Broker da effettuarsi a mezzo pec, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle clausole contrattuali;
- inadempimento alle disposizioni del Capitolato e del contratto riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa;
- cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento;
- eventuali mutamenti societari/aziendali che risultino interessare il soggetto aggiudicatario (per effetto di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda);
- reiterate gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, ivi espressamente compresa la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- cessione anche parziale del servizio o subappalto;
- mancata esibizione alla Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica dei documenti e delle garanzie previste dagli atti di gara;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo);
- mancata reintegrazione della garanzia;
- mancata prova della copertura assicurativa di cui al precedente articolo 13.

Nel caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Broker, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto a risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggior spese che la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica dovrà sostenere per l'affidamento del servizio a terzi.

In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l'obbligo di trasferire agli uffici di riferimento della Stazione Appaltante i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso.

ART. 17 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine del servizio la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica rilascerà attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con la FNOPO correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c.

Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie, inerenti l'osservanza, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti di gara, qualora non sia possibile comporre in via bonaria e transattiva, si indica quale foro competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Per la definizione di eventuali controversie, inerenti gli atti delle procedure di affidamento è ammesso ricorso, entro i termini di cui all'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso di esecuzione del contratto.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, nella bozza di contratto allegata agli atti di gara, nonché nel testo definitivo del contratto che le parti andranno a stipulare, si fa espresso richiamo alle norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; nel D. Lgs. 209/2005, relativo al Codice delle Assicurazioni private; nel Codice civile, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Martina